



Sentenza n. 19814/2015 pubbl. il 05/10/2015

RG n. 55783/2013

Reper. n. 20656/2015 del 26/10/2015

19814

19814/15

Gov 1956/15

Rep



Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Tribunale di Roma

Sezione specializzata in materia di impresa

Terza Sezione civile

riunito nella camera di consiglio del 15 settembre 2015, composto dai Sig.ri magistrati:

| | | |
|-------|-------------------|-------------------|
| dott. | Francesco Mannino | Presidente, |
| dott. | Stefano Cardinali | Giudice, |
| dott. | Guido Romano | Giudice relatore, |

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 55783 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2013 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 3 marzo 2015 con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche e vertente

tra

Colella Holding S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Medaglie d'oro, n. 48, presso lo studio degli avv.ti Giulio Mastroianni ed Antonio Piga che la rappresentano e difendono, in virtù di delega posta a margine dell'atto di citazione,

attrice;

e

I.N.I. - Istituto Traumatologico Italiano S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 10, presso lo



Sentenza n. 19814/2015 pubbl. il 05/10/2015

RG n. 55783/2013

Repert. n. 20656/2015 del 26/10/2015

studio dell'avv. Cristiano Marinese che la rappresenta e difende, in virtù di delega posta a margine della comparsa di costituzione e risposta,

convenuta;

Oggetto: cessione quote sociali

Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 3 marzo 2015.

svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Colella Holding S.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, l'I.N.I. - Istituto Traumatologico Italiano S.p.A. (nel prosieguo, per brevità, anche solo Ini) al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «accertato e dichiarato il diritto di credito di Colella Holding srl nei confronti di I.N.I. spa derivante dall'applicazione delle clausole di garanzia e manleva contenute nel contratto preliminare (artt. 6 e 13) e nella scrittura privata di cessione del 28.12.2007 (art. 4), e preso atto del contenuto della sentenza n. 49/13 emessa dal Tribunale di Avezzano all'esito del giudizio promosso da Giuseppe Maltese in danno di Sorgente Santa Croce s.p.a.: a) in via principale, condannare I.N.I. spa, in persona del legale rapp.te p.t. a corrispondere a Colella Holding srl, nella misura del 99,93% del totale, l'importo liquidato dal Tribunale di Avezzano in favore del Dr. Giuseppe Maltese con la sentenza citata n. 49/13 comprensivo degli interessi e della rivalutazione monetaria sino al soddisfo, come per legge, ovvero il diverso importo che risulterà dovuto in corso di giudizio; b) in via subordinata, condannare I.N.I. spa, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore di Colella Holding srl, nella misura pari al 99,93% del totale, di una somma di denaro pari a quella che Sorgente Santa Croce dovesse corrispondere nelle more del presente giudizio, spontaneamente ovvero in conseguenza di una esecuzione forzata, in favore del Dr. Maltese, per i titoli sopra esposti, derivanti dalla sentenza n. 49/13 emessa dal Tribunale di Avezzano; il tutto oltre interessi legali dal giorno del pagamento in favore del Maltese, sino al soddisfo».

A fondamento della svolta domanda, la Colella Holding S.r.l. rappresentava che: con contratto preliminare del 27 novembre 2007 e, quindi, con contratto definitivo del 28 dicembre 2007, l'Ini ed il Sig. Christopher Faroni cedevano alla Colella Holding S.r.l. l'intero capitale sociale della Sorgente Santa Croce S.p.A., società esercente l'attività di imbottigliamento, deposito e vendita di acque oligominerali; il corrispettivo della cessione,

 - 2 -



Sentenza n. 19814/2015 pubbl. il 05/10/2015

RG n. 55783/2013

Repert. n. 20656/2015 del 26/10/2015

dapprima provvisoriamente determinato in €. 16.000.000,00 veniva successivamente pattuito in €. 13.500.000,00; sia nel contratto preliminare (art. 6) che nell'atto definitivo di cessione (art. 4) i cedenti si assumevano la piena responsabilità circa qualsivoglia sopravvenienza passiva, insussistenza dell'attivo, danno perdita, onere (tributario, fiscale contributivo) non indicata nella situazione patrimoniale al 24 dicembre 2007 e relativa ad atti e fatti precedenti al 28 dicembre 2007, obbligandosi a manlevare e tenere integralmente indenne l'acquirente da ogni eventuale pretesa di terzi riferibile a detti atti o fatti; il prezzo della cessione veniva integralmente versato; successivamente alla cessione del pacchetto azionario emergevano inaspettatamente numerose sopravvenienze passive a carico della Sorgente Santa Croce S.p.A., sorte in epoca precedente alla cessione (ed alla stessa sottoscrizione del preliminare del 27 novembre 2007), le quali venivano strumentalmente omesse e celate sia nelle scritture contabili che nella situazione economico patrimoniale e nelle scritture di rettifica; con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 5 marzo 2008 e notificato in data 20 marzo 2008, il dott. Giuseppe Maltese, assunto dalla Sorgente Santa Croce sin dal 1 giugno 1998 con qualifica di dirigente e funzioni di direttore commerciale, conveniva in giudizio, dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Avezzano, la Sorgente Santa Croce al fine di sentire dichiarare l'illegittimità del licenziamento comunicatogli in data 26 settembre 2007 e di sentire condannare la società al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, dell'indennità supplementare e della retribuzione variabile maturata nel 2007; con sentenza n. 49/2013 depositata in data 24 gennaio 2013, il Tribunale di Avezzano dichiarava giustificato il licenziamento impugnato, ma condannava la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 98.496,31 a titolo di tfr e della somma di €. 274.241,07 a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre interessi e rivalutazione monetaria; detto titolo, munito della formula esecutiva in data 24 gennaio 2013, veniva notificato alla Sorgente Santa Croce in data 20 marzo 2013, unitamente ad atto di precetto per complessivi €. 485.080,40 oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo; il licenziamento impugnato (irrogato in data 26 settembre 2007) si fondava su contestazione disciplinare dell'11 settembre 2007 che faceva riferimento a fatti avvenuti in parte nel mese di giugno 2007 ed in parte nel mese di settembre 2007 e, quindi, anteriormente alla cessione del pacchetto azionario; di conseguenza, l'odierna convenuta dovrà essere condannata a corrispondere in favore di Colella Holding S.r.l. l'importo riconosciuto dovuto dal Tribunale di Avezzano in favore del dott. Maltese.


- 3 -



Sentenza n. 19814/2015 pubbl. il 05/10/2015

RG n. 55783/2013

Repert. n. 20656/2015 del 26/10/2015

Sulla scorta di tali premesse, la Colella Holding S.r.l. concludeva come sopra riportato.

Si costituiva l'I.N.I. - Istituto Traumatologico Italiano S.p.A. rilevando, in primo luogo, la carenza di legittimazione attiva della Colella Holding S.r.l. avendo quest'ultima, con atto del 20 maggio 2013, ceduto l'intero pacchetto azionario di Sorgente Santa Croce S.p.A. ad Italiana Beverage S.p.A. e, nel merito, l'infondatezza della domanda, essendo stata la situazione del personale della Sorgente Santa Croce S.p.A. esaminata e valutata nel corso delle trattative che hanno preceduto la cessione del pacchetto azionario per come si evince dagli artt. 9 e 13 del contratto preliminare del 27 novembre 2007 e dall'allegato 3 che menziona espressamente la posizione «Maltese» tra quelle escluse dalle clausole di garanzia e di manleva. Inoltre, con la scrittura integrativa del 27 dicembre 2007 le parti, all'esito di ulteriori verifiche, convenivano una riduzione del prezzo del pacchetto azionario di forfettari € 500.000,00 anche in ragione dell'assenza, all'epoca, di quantificazione delle pretese del dott. Maltese (doc. 4 di parte convenuta). Infine, la clausola di indennizzo produrrebbe il sorgere del credito di Colella Holding S.r.l. solo nell'eventualità e nella misura in cui questa avesse effettivamente supportato un qualche esborso, cosa nel caso di specie non avvenuta.

Istruita la causa mediante acquisizione della documentazione prodotta, successivamente, all'udienza del 3 marzo 2015 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio - trattandosi di causa ricompresa nell'art. 50 *bis* c.p.c. - con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche.

motivi della decisione

1. La Colella Holding S.r.l. - assumendo di avere acquistato da Ini e dal Sig. Christopher Faroni, con contratto preliminare del 27 novembre 2007 e con contratto definitivo del 28 dicembre 2007, l'intero capitale sociale della Sorgente Santa Croce S.p.A. - ha instaurato il presente giudizio al fine di sentire, previo accertamento dell'operatività delle clausole di garanzia e manleva contenute nei menzionati contratti preliminare (artt. 6 e 13) e definitivo (art. 4), condannare l'Ini a corrispondere all'attrice, nella misura del 99,93% del totale, l'importo liquidato, con sentenza n. 49/2013, dal Tribunale di Avezzano in favore del dott. Giuseppe Maltese.


- 4 -

Sentenza n. 19814/2015 pubbl. il 05/10/2015

RG n. 55783/2013

Repert. n. 20656/2015 del 26/10/2015

Preliminarmente, il Tribunale rileva l'infondatezza dell'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta secondo la quale la Colella Holding S.r.l. sarebbe priva di legittimazione ad agire nel presente giudizio per avere quest'ultima, con atto del 20 maggio 2013, ceduto l'intero pacchetto azionario di Sorgente Santa Croce S.p.A. ad Italiana Beverage S.p.A.

Infatti, come si vedrà meglio nel prosieguo della trattazione, le clausole, inserite dalle parti in un contratto di compravendita di partecipazioni sociali, con le quali viene garantita una certa consistenza del patrimonio sociale della società le cui quote o azioni sono oggetto di quella compravendita ovvero l'assenza di sopravvenienze e sopravvivenze passive costituiscono patti accessori al contratto di cessione e, come tali, riguardano esclusivamente le parti di quel negozio. In particolare, con le clausole accessorie al contratto di cessione del 28 dicembre 2007, l'Ini ed il Sig. Faroni si erano impegnate direttamente (e solo) nei confronti della Colella Holding S.r.l. a garantire che il prezzo della cessione rispecchiasse effettivamente il valore del patrimonio sociale e, quindi, a corrispondere all'acquirente della partecipazione sociale una somma pari all'entità della eventuale sopravvenienza passiva emersa successivamente alla definizione dell'accordo.

Conseguentemente, la successiva alienazione a terzi, da parte della Colella Holding S.r.l., risulta, in questa sede, del tutto di rilevanza.

2. Nel merito, la domanda proposta dalla Colella Holding S.r.l. è fondata e va, conseguentemente, accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.

Giova osservare, in punto di diritto, che costituisce oramai consolidato orientamento nella giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, che la consistenza patrimoniale della società nell'ambito della cessione di quote od azioni di quest'ultima rileva solo in presenza di una specifica garanzia assunta dal cedente. Invero, la cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali o di persone ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alla consistenza e alle caratteristiche dei beni ricompresi nel patrimonio sociale possono giustificare la risoluzione di tale contratto solo se sono state fornite a tale riguardo dal cedente specifiche garanzie contrattuali, anche se non vi è bisogno che esse vengano così espressamente qualificate, sufficiente essendo che il rilascio della garanzia si evinca inequivocamente dal contratto (cfr. Cassazione civile sez. I, 29 agosto 1995, n. 9067; Cassazione civile, sez. III, 19



- 5 -



Sentenza n. 19814/2015 pubbl. il 05/10/2015

RG n. 55783/2013

Repert. n. 20656/2015 del 26/10/2015

luglio 2007, n. 16031; Cassazione civile, sez. I, 28 marzo 1996, n. 2843; Cassazione civile, sez. I, 21 giugno 1996, n. 5773; Cassazione civile, sez. I, 13 dicembre 2006, n. 26690).

In via generale, infatti, il vizio ed il difetto di qualità in relazione alla compravendita di partecipazioni sociali, essendo queste attributive di un insieme di diritti ed obblighi in relazione a una società, può attenersi, in via generale, unicamente alla qualità dei diritti e obblighi che in concreto la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire. Non può riguardare, invece, il suo valore economico in quanto esso non attiene all'oggetto del contratto, ma alla sfera delle valutazioni motivazionali delle parti, in grado di assumere rilievo giuridico, come detto, solo ove, in relazione alla consistenza economica della partecipazione, siano state previste esplicite garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, che renda annullabile il contratto. D'altra parte, è stato correttamente osservato che il patrimonio sociale appartiene alla società e non ai soci, i quali non sono titolari di un diritto reale sui beni sociali e subiscono, per effetto delle perdite del capitale sociale, solo un danno riflesso a causa della diminuzione del valore della loro partecipazione.

In altre parole, le tutele apprestate dalla legge - sia nella fase genetica (vizi della volontà) sia in quella funzionale (ai fini dell'esatta e corretta esecuzione del contratto) - proteggono l'interesse del compratore rispetto a discrepanze che riguardano le partecipazioni compravendute, non il patrimonio sociale.

In sintesi, la giurisprudenza ammette che la cessione della quota attuata sul presupposto di una determinata consistenza patrimoniale della società, si possa inquadrare nell'ambito di un complesso regolamento negoziale, il quale abbia per oggetto non solo l'acquisizione di un generico *status socii*, ma anche ulteriori obblighi, a carico del cedente; tali obblighi possono *per relationem* essere collegati dalle parti, appunto, a una certa consistenza del patrimonio ovvero a determinate caratteristiche di beni sociali specificamente considerati, sino a rendere applicabile in via analogica le norme in tema di vendita, a condizione, come detto, che il cedente abbia, sul punto, assunto una specifica e dettagliata garanzia (cfr., Cassazione civile, sez. III, 19 luglio 2007, n. 16031 cit.).

I più recenti interventi della giurisprudenza di legittimità consentono così di ritenere abbandonato quell'orientamento, peraltro del tutto minoritario, che attribuiva automatica rilevanza anche alla stessa consistenza del patrimonio sociale a prescindere da qualsiasi garanzia prestata dal cedente al cessionario (cfr. Cassazione civile, sez. I, 9 settembre 2004, n. 18181) e ciò sulla base della considerazione secondo la quale le azioni


- 6 -



Sentenza n. 19814/2015 pubbl. il 05/10/2015

RG n. 55783/2013

Repert. n. 20656/2015 del 26/10/2015

(e le quote) delle società di capitali costituiscono beni di "secondo grado", in quanto non sono del tutto distinti e separati da quelli compresi nel patrimonio sociale, e sono rappresentative delle posizioni giuridiche spettanti ai soci in ordine alla gestione ed alla utilizzazione di detti beni, funzionalmente destinati all'esercizio dell'attività sociale; pertanto, i beni compresi nel patrimonio della società non possono essere considerati del tutto estranei all'oggetto del contratto di cessione del trasferimento delle azioni o delle quote di una società di capitali, sia se le parti abbiano fatto espresso riferimento agli stessi, mediante la previsione di specifiche garanzie contrattuali, sia se l'affidamento del cessionario debba ritenersi giustificato alla stregua del principio di buona fede. Sulla base di tali premesse, tale giurisprudenza era giunta ad ammettere la possibilità di applicare i rimedi previsti per la vendita (azione di riduzione e di risoluzione) ex artt. 1490 e ss. c.c. ovvero, nei casi più gravi, la risoluzione ex art. 1453 c.c., in ipotesi di vendita *aliud pro alio*, qualora fosse emersa una differenza tra l'effettiva consistenza quantitativa o qualitativa del patrimonio sociale e quella indicata nel contratto (cfr. Cassazione civile, sez. I, 9 settembre 2004, n. 18181 cit. secondo la quale la differenza tra l'effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto, incidendo sulla solidità economica e sulla produttività della società, quindi sul valore delle azioni o delle quote, può integrare la mancanza delle qualità essenziali della cosa, che rende ammissibile la risoluzione del contratto ex art. 1497 c.c., ovvero, qualora i beni siano assolutamente privi della capacità funzionale a soddisfare i bisogni dell'acquirente, quindi "radicalmente diversi" da quelli pattuiti, l'esperimento di un'ordinaria azione di risoluzione ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c.).

Il più recente indirizzo della Cassazione, nel riprendere il più risalente orientamento, ha invece rilevato che la valutazione da compiere riguarda solo la qualità dei diritti e degli obblighi che in concreto la partecipazione sociale sia in grado di assicurare, senza poter attribuire alcun automatico rilievo al valore economico, indirettamente desumibile dalla partecipazione sociale, in quanto quest'ultimo non attiene all'oggetto del contratto.

Nella stessa prospettiva si pone la giurisprudenza di merito che ha ulteriormente ribadito che la cessione delle partecipazioni sociali (azioni o quote) è un atto di disposizione patrimoniale che non ha per oggetto direttamente i beni sociali, poiché il bene mobile trasferito è dato dalla partecipazione sociale stessa, la quale esprime l'insieme dei diritti patrimoniali ed amministrativi che qualificano, secondo la tipica disciplina legale, lo

 - 7 -



Sentenza n. 19814/2015 pubbl. il 05/10/2015

RG n. 55783/2013

Repert. n. 20656/2015 del 26/10/2015

status di socio. Quindi, la differente consistenza dei beni patrimoniali della società non incide sull'oggetto del contratto, o sulla qualità della partecipazione, e la sopravvenienza di passività o la minusvalenza di cespiti attivi, per effetto dei quali il valore del patrimonio sociale risulti diminuito, non possono costituire un vizio rilevante ai sensi della disposizione prevista dall'art. 1490 c.c., qualora l'alienante non abbia espressamente assunto la garanzia circa la consistenza del patrimonio sociale (cfr., Tribunale Milano, 10 maggio 2006, n. 5414, ma anche Trib. Roma, 19 settembre 2011, Tribunale Milano, 14 settembre 1992 secondo il quale il valore dei beni sociali non è rilevante ai fini della cessione della partecipazione sociale, con la conseguenza che il minor valore di essi rispetto al previsto non costituisce vizio rilevante ai sensi dell'art. 1490 c.c. salvo che l'alienante non abbia espressamente assunto la garanzia del valore del patrimonio aziendale).

In conclusione, secondo questo ormai dominante e condiviso orientamento giurisprudenziale ed al di fuori dell'ipotesi del dolo, il cedente risponde solo se ha assunto una conferente garanzia sul valore economico della partecipazione ceduta. In tutti gli altri casi va ribadita l'irrilevanza delle maggiori passività pregresse o delle minori attività, scoperte dall'acquirente successivamente al perfezionamento del contratto di cessione di quote, con conseguente perdita di valore delle stesse.

Sul punto va ricordato che fra le clausole, che possono essere previste ed introdotte nel contratto di cessione di partecipazioni societarie (clausole di garanzia, di gestione, di prezzo, di prelazione, di gradimento), quelle di garanzia tendono a garantire l'acquirente da passività potenziali o da attività inesistenti o minori, riferibili alla situazione aziendale ed imprenditoriale esistente al momento della cessione; è invece evidente che eventuali oneri e sopravvenienze future rientrano nell'ambito del normale rischio di impresa e non possono che gravare sul cessionario.

Tali garanzie, da distinguere - a seconda della tecnica redazionale - in sintetiche o analitiche, possono salvaguardare il cessionario da generiche differenze negative, determinate da eventuali minusvalenze attive o plusvalenze passive rispetto alle risultanze di bilancio ad una certa data ovvero possono riguardare specificatamente determinate poste patrimoniali inserite in bilancio ovvero ancora possono riguardare gli sviluppi negativi derivanti da operazioni in essere al momento della cessione: le possibili opzioni negoziali sono innumerevoli e dipendono dal contenuto degli accordi.

 - 8 -



Sentenza n. 19814/2015 pubbl. il 05/10/2015

RG n. 55783/2013

Repert. n. 20656/2015 del 26/10/2015

In linea di massima, si possono individuare due tipi di garanzie: una relativa alla quota sociale oggetto del trasferimento (c.d. *nomen verum*) e una connessa alla situazione patrimoniale della società, le cui azioni/quote sono oggetto di cessione (c.d. *nomen bonum*); con riferimento alla prima, il cedente è tenuto solo a garantire che la partecipazione societaria ceduta è di sua proprietà e che ne può liberamente disporre, in assenza di vincoli, pesi o legami di sorta. Diverso è il discorso in relazione alla seconda garanzia, ricollegata al fatto che la partecipazione ceduta rappresenti effettivamente una determinata percentuale del capitale sociale e quel determinato valore economico, risultante dal bilancio (o, comunque, da una situazione patrimoniale) ad una certa data. In altre parole, questa seconda tipologia di clausole tende ad assicurare la consistenza patrimoniale e la capacità reddituale dell'impresa.

Così, il cedente può assumere anche detta ulteriore e distinta garanzia in ordine alla consistenza quantitativa e qualitativa della partecipazione ceduta, sulla base della situazione patrimoniale ad una determinata data; in tali casi il cedente è tenuto a dare due fondamentali garanzie: una relativa all'effettiva consistenza delle poste attive ed all'inesistenza di passività ulteriori e l'altra relativa alla corretta valutazione, in base ai principi contabili generalmente applicati, delle poste attive e passive inserite nel bilancio di riferimento.

L'interprete deve sempre partire dal dato contrattuale al fine di verificare l'assunzione o meno, da parte del cedente, di una garanzia in ordine all'effettivo valore della partecipazione, così da rendere lo stesso - per così dire - immune dall'incidenza negativa di sopravvenienze passive, purché riferite a periodi precedenti al perfezionamento della cessione.

In questa prospettiva, in dottrina ed in giurisprudenza sono stati prospettati essenzialmente due orientamenti: uno che configura detta garanzia in termini di obbligazione autonoma, che deve essere valutata sotto il profilo dell'inadempimento ex art. 1218 c.c., ed un secondo che invece si richiama alla normativa sulla vendita ed in particolare alla disciplina sulla mancanza nella cosa venduta delle qualità promesse (art. 1497 c.c.): si tratta di una questione non puramente accademica, stanti gli innegabili risvolti pratici, connessi all'applicazione o meno della disciplina sulla decadenza e prescrizione ex art. 1495 c.c.

Qualora l'alienante abbia espressamente assunto la garanzia circa la consistenza del patrimonio sociale, la sopravvenienza di passività e/o la minusvalenza di cespiti attivi,

- 9 -

per effetto dei quali il valore del patrimonio sociale risulti diminuito, costituiscono una mancanza di qualità promessa, rilevante ai sensi della disposizione prevista dall'art. 1497 c.c.. Se viceversa il cedente abbia non solo garantito quella determinata consistenza e qualità del valore della partecipazione, ma si sia addirittura accollato ogni posizione debitoria 'pregressa' e si sia espressamente obbligato, nei confronti del cessionario, ad estinguere detti eventuali debiti 'pregressi' con mezzi propri, si deve applicare la disciplina ordinaria in materia di adempimento contrattuale.

Tale duplice impostazione è stata, tuttavia, recentemente rimeditata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., Cassazione civile, sez. II, 24 luglio 2014, n. 16963), la quale ha avuto occasione di affermare che gli eventi relativi alla consistenza e alla redditività della società potrebbero incidere sul valore di mercato delle azioni, quale può risultare dal bilancio, dallo stato patrimoniale, e da ogni altro elemento che influisca sul loro valore ovvero sulla adeguatezza del prezzo pattuito e, quindi, in definitiva sulla convenienza economica dell'operazione di cessione, ma la corrispondenza o meno del valore del bene venduto al prezzo pattuito non attiene alle qualità intrinseche (essenziali o promesse) previste dall'art. 1497 c.c., in quanto la misura del prezzo pattuito è normalmente irrilevante, a meno che non siano invocati i presupposti che consentano la rescissione per lesione *ultra dimidium* ovvero l'errore sul prezzo è causa di annullabilità del contratto solo qualora sia consistito in errore sulla qualità del bene.

Ne consegue che sono insussistenti i presupposti della disciplina codicistica - anche per ciò che attiene alla disciplina della decadenza e della prescrizione - quando si tratti di garanzia fornita per le sopravvenienze passive della società che, seppure relative a fatti avvenuti prima della conclusione del contratto, si potranno manifestare anche a distanza di anni, senza che l'acquirente ne avesse potuto avere conoscenza prima.

Orbene, con le clausole in esame le parti, al fine di assicurare che il prezzo pattuito corrisponda al valore della società di cui siano trasferite le quote di partecipazione, prevedono prestazioni accessorie al trasferimento del diritto oggetto del contratto che sono volte a garantire l'esito economico dell'operazione. Pertanto, la garanzia convenzionale ha un oggetto diverso da quella prevista dagli artt. 1490 e 1497 c.c.

3. Tanto chiarito in punto di diritto, appare opportuno riepilogare in estrema sintesi la vicenda storica dalla quale origina la presente controversia.

Non costituisce oggetto di contestazione tra le parti e risulta chiaramente dalla documentazione versata in atti che, con «contratto preliminare di compravendita d'azienda

 - 10 -



Sentenza n. 19814/2015 pubbl. il 05/10/2015

RG n. 55783/2013

Repert. n. 20656/2015 del 26/10/2015

e relativa cessione del pacchetto azionario» del 27 novembre 2007, l'Ini titolare di n. 20.739.965 azioni della Sorgente Santa Croce s.p.a. pari al 99,93% del capitale sociale, ed il Sig. Christopher Faroni, titolare di n. 14035 azioni della medesima società, pari allo 0,07% del capitale sociale, si impegnavano a cedere al Sig. Colella Camillo (per sé o per persona fisica o giuridica da nominare) l'azienda e l'intero pacchetto azionario della Sorgente Santa Croce S.p.A. ed esercente l'attività di imbottigliamento, deposito e vendita di acque oligominerali per il corrispettivo provvisoriamente determinato in €. 16.000.000,00 in base alla situazione economico patrimoniale della società allegata al contratto. Dopo avere una prima volta differito la stipulazione del contratto definitivo di compravendita, con successiva scrittura integrativa del 27 dicembre 2007, le parti - sulla scorta del prospetto della situazione patrimoniale ed economica della società al 24 dicembre 2007, consegnata dai cedenti ed in considerazione della emersione di nuove poste passive ivi specificate - rideterminavano il corrispettivo della cessione, riducendolo ad € 13.500.000,00. Quindi, con scrittura privata autenticata nelle sottoscrizioni dal notaio dott. Mazza di Roma in data 28 dicembre 2007 (rep. 108040 racc. 38036), l'Ini ed il Sig. Christopher Faroni cedevano l'intero pacchetto azionario della Sorgente Santa Croce S.p.A. alla Colella Holding S.r.l., all'uopo nominata.

Ciò posto, sia nel contratto preliminare (art. 6) che nell'atto definitivo di cessione (art. 4) i cedenti si assumevano la piena responsabilità circa qualsivoglia sopravvenienza passiva, insussistenza dell'attivo, danno perdita, onere (tributario, fiscale contributivo) non indicata nella situazione patrimoniale al 24 dicembre 2007 e relativa ad atti e fatti precedenti al 28 dicembre 2007, obbligandosi a manlevare e tenere integralmente indenne l'acquirente da ogni eventuale pretesa di terzi riferibile a detti atti o fatti.

In particolare, l'art. 6 del contratto preliminare (rubricato «garanzie») prevedeva che «fermo restando quanto precedentemente indicato all'art. 5, successivamente all'atto notarile la parte promittente venditrice garantisce ora per allora, l'esigibilità di tutti i crediti, singoli, per clienti e nella loro totalità l'esattezza degli importi relativi alle disponibilità liquide e dei debiti riportati nella situazione debitoria così come si evincerà nella nuova situazione contabile presentata all'atto notarile di cessione precedentemente approvata dalle parti. Ogni somma in eccesso o difetto dei predetti singoli valori resterà a carico / beneficio della parte cedente, insieme alle eventuali mancanze / surplus della voce di cui ai punti 4.5 e 4.6 che le parti, congiuntamente, verificheranno ed accetteranno prima della stipula dell'atto di cessione delle quote sociali. Le eventuali sopravvenienze passive di



Sentenza n. 19814/2015 pubbl. il 05/10/2015

RG n. 55783/2013

Repert. n. 20656/2015 del 26/10/2015

qualunque natura anche se non quantificabili oggi, né riconducibili ai dati di bilancio, saranno garantite da fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di €. 5.000.000,00 (cinquemilioni) con scadenza al 31.12.2010 secondo schema accettato dalla parte acquirente e rilasciata da primario istituto bancario di gradimento della parte acquirente, ferma restando la garanzia per ogni sopravvenienza di qualsiasi importo verificatasi nei sette anni successivi la stipula del presente atto notarile e la totale garanzia della parte promittente venditrice, per tutte le sopravvenienze anche se di importo maggiore alla fideiussione prestata. Ogni eventuale sopravvenienza dovrà essere portata a conoscenza della parte promittente venditrice al fine di poter permettere a questa, entro 90 gg, ogni sua deduzione e difesa, fatto salvo ^{per} termine diverso in ordine all'atto notificato. La garanzia non potrà essere escussa prima che la parte promittente venditrice abbia ottemperato a tale facoltà nei termini sopra indicati». Ancora, l'art. 13 del contratto preliminare così disponeva: «la parte promittente venditrice manleva e garantisce: A) la regolarità dei bilanci e della situazione economico patrimoniale alla data del rogito notarile della società Sorgente Santa Croce s.p.a. allegata al presente atto sotto la lettera A), bilanci e situazioni sopra indicati redatti secondo la corretta applicazione delle norme di legge e dei principi contabili del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri; C) la completezza e regolarità di tutti i libri sociali e di tutte le scritture contabili secondo la normativa vigente; ... I) la insussistenza di obbligazioni di qualsiasi tipo diverse da quelle risultanti dalla situazione economico patrimoniale accettata dalle parti e da presentarsi entro la data del rogito notarile; ... N) la responsabilità in capo ai cedenti circa qualsiasi sopravvenienza passiva ed insussistenza di attivo, danno, perdita, onere (tributario, fiscale, contributivo), obbligazioni anche riconducibili a crediti non soddisfatti dalla società e non riflessi nella situazione patrimoniale come sopra allegata, in conseguenza di atti o fatti precedenti la data di cessione della totalità del capitale sociale della società stessa da parte degli stessi che, pertanto, si obbligano a manlevare e tenere integralmente indenne l'acquirente da ogni eventuale pretesa di terzi (ivi incluse azioni revocatorie) e riferibili a detti atti e/o fatti».

Infine, l'art. 4 del contratto definitivo prevedeva che «la parte venditrice garantisce: a) la regolarità dei bilanci e della situazione economico patrimoniale alla data odierna della società Sorgente Santa Croce s.p.a., redatti secondo la corretta applicazione delle norme di legge dei principi contabili del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri; b) la completezza e la regolarità di tutti i libri sociali e di

 - 12 -



Sentenza n. 19814/2015 pubbl. il 05/10/2015

RG n. 55783/2013

Repert. n. 20656/2015 del 26/10/2015

tutte le scritture contabili secondo la normativa vigente; ... i) la insussistenza di obbligazioni di qualsiasi tipo diverse da quelle risultanti dalla situazione economico patrimoniale presentata ed accettata dalle parti in data odierna; ... m) la responsabilità in capo ai cedenti circa gli eventuali oneri e controversie che dovessero verificarsi a seguito di futuri accertamenti o verifiche tributarie di qualsiasi genere relativi all'attività svolta dalla società antecedentemente alla data odierna, al netto di ogni relativo fondo espresso nella situazione patrimoniale e salvo il diritto alla difesa a cura e spese dei cedenti; n) la responsabilità in capo ai cedenti circa qualsiasi sopravvenienza passiva ed insussistenza dell'attivo, danno, perdita, onere (tributario, fiscale, contributivo), obbligazioni anche riconducibili a crediti anche non soddisfatti dalla società e non riflessi nella situazione patrimoniale, in conseguenza di atti e fatti precedenti alla data odierna da parte degli stessi che pertanto si obbligano a manlevare e tenere integralmente indenne l'acquirente da ogni eventuale pretesa di terzi e riferibili a detti atti e/o fatti (...).

Ciò posto, risulta altrettanto pacifico tra le parti che con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 5 marzo 2008 e notificato in data 20 marzo 2008, il dott. Giuseppe Maltese, assunto dalla Sorgente Santa Croce sin dal 1 giugno 1998 con qualifica di dirigente e funzioni di direttore commerciale, conveniva in giudizio, dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Avezzano, la Sorgente Santa Croce al fine di sentire dichiarare l'illegittimità del licenziamento comunicatogli in data 26 settembre 2007 e di sentire condannare la società al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, dell'indennità supplementare e della retribuzione variabile maturata nel 2007. Il licenziamento impugnato (irrogato in data 26 settembre 2007) si fondava su contestazione disciplinare dell'11 settembre 2007 che faceva riferimento a fatti avvenuti in parte nel mese di giugno 2007 ed in parte nel mese di settembre 2007: appare, dunque, certo che si tratta di fatti verificatisi in epoca antecedente alla cessione del pacchetto azionario di Sorgente Santa Croce S.p.A.

Al termine del procedimento così instaurato, con sentenza n. 49/2013 depositata in data 24 gennaio 2013, il Tribunale di Avezzano «dichiara(va) giustificato il licenziamento impugnato; condanna(va) la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 98.496,31 a titolo di tfr e della somma di €. 274.241,07 a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre interessi e rivalutazione monetaria; condanna(va) la società resistente al pagamento della metà delle spese di lite sostenute dal ricorrente, ovvero al pagamento della somma di €. 3.000,00 oltre iva e cpa, e le compensa per la restante metà». Infine, tale sentenza, munita della formula esecutiva in data 24 gennaio

 - 13 -



Sentenza n. 19814/2015 pubbl. il 05/10/2015

RG n. 55783/2013

Repert. n. 20656/2015 del 26/10/2015

2013, veniva notificata alla Sorgente Santa Croce in data 20 marzo 2013, unitamente ad atto di precetto per complessivi €. 485.080,40 oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.

4. Così ricostruita la vicenda, evidenzia il Tribunale che una corretta interpretazione sistematica delle clausole negoziali prima fedelmente riportate conduca a ritenere che le parti abbiano voluto inserire nel contratto di cessione delle azioni di Sorgente Santa Croce S.p.A. delle clausole con le quali il venditore, da una parte, ha garantito una determinata consistenza economico e patrimoniale della società le cui partecipazioni sono state oggetto del trasferimento (e l'esattezza dei dati inseriti in bilancio) e, dall'altra, si è fatto espressamente e direttamente carico di tutte le eventuali differenze, per sopravvenienze passive o mancanze dell'attivo dichiarato. La parte cedente, quindi, si è obbligata a tenere indenne - ^{quindi} ~~quindi~~, impegnandosi al relativo pagamento in favore della Colella Holding S.r.l. - l'acquirente da eventuali sopravvenienze passive, mancanze di attivo, danni e perdite di qualsiasi natura ed obbligazioni riconducibili a crediti non soddisfatti dalla società e non indicati nella situazione patrimoniale allegata al contratto in conseguenza di atti e fatti precedenti alla data di cessione.

Alla luce di quanto appena evidenziato, appare priva di rilevanza concreta la circostanza che i cedenti avrebbero taciuto l'esistenza di detti debiti, dando così asseritamente vita ad una prospettazione della realtà gravemente infedele; infatti, indipendentemente da qualsiasi comportamento doloso dei cedenti, la sola esistenza delle sopravvenienze o delle passività non indicate nella situazione patrimoniale è idonea ad attivare le garanzie prestate e, conseguentemente, l'obbligo di pagamento, in favore della cessionaria, dell'equivalente pari a quella sopravvenienza o a quella passività.

Comunque, il Collegio osserva come l'Ini abbia contestato la domanda di parte attrice sulla base, sostanzialmente, di una sola considerazione costituita dalla circostanza che la posizione del dott. Maltese risulterebbe esclusa dalla garanzia e dalla manleva prestata dalla cedente: infatti, secondo la difesa della convenuta, gli artt. 9 e 13 del contratto preliminare del 27 novembre 2007 (e, in particolare, la lett. h. di quest'ultima disposizione) nonché l'allegato n. 3 da tali clausole richiamato menzionavano espressamente la «posizione Maltese» tra quelle escluse dalla manleva e garanzia inerenti il contenzioso pendente.

L'argomentazione non ha pregio.

- 14 -



Sentenza n. 19814/2015 pubbl. il 05/10/2015

RG n. 55783/2013

Repert. n. 20656/2015 del 26/10/2015

L'art. 9 del contratto preliminare stabiliva che le parti, entro la data dell'atto di cessione, avrebbero valutato la quantità di personale eventualmente in esubero e che, «per quanto attiene i 2 dirigenti, la parte venditrice si impegna a sostenere l'extra costo, rispetto al minimo contrattuale della categoria dei dirigenti, del dirigente tecnico fino alla data del 31/12/2008 ed il totale costo del dirigente amministrativo fino alla data del 30/6/2008».

Ritiene il Tribunale che tale disposizione negoziale non venga in rilievo nel caso di specie, in quanto, alla data della stipulazione del contratto preliminare (27 novembre 2007), il dott. Giuseppe Maltese era stato già licenziato dalla Sorgente Santa Croce (risalendo detto licenziamento al 26 settembre 2007) e, quindi, la sua posizione non poteva essere considerata come quella dei «2 dirigenti» (dovendosi ritenere che il contratto abbia fatto riferimento a dirigenti ancora in servizio al momento della stipulazione del contratto medesimo). Né, d'altra parte, l'Ini ha specificatamente contestato che i due dirigenti la cui posizione è menzionata nel richiamato articolo sono i Sig.ri Armanda Coco e Marco Coco, ancora dipendenti della società al momento della stipulazione del contratto preliminare.

L'art. 13 della scrittura integrativa del 27 novembre 2007 prevedeva che: «la parte promittente venditrice manleva e garantisce: (...) h) la insussistenza di cause, arbitrati, procedimenti amministrativi e controversie di qualsiasi tipo a carico sia dei cedenti, sia a carico della Società Santa Croce S.p.A., ad eccezione di quanto indicato nell'allegato elenco (allegato n. 3)».

L'allegato n. 3 (richiamato, come detto, dall'art. 13 della scrittura privata integrativa) consta di tre pagine: 1) la prima che elenca il contenzioso in essere ed i decreti ingiuntivi ricevuti da Sorgente Santa Croce S.p.A.; 2) la seconda che reca l'indicazione «Direzione provinciale del lavoro» e che contiene l'indicazione della posizione del dott. Giuseppe Maltese e la data della convocazione dinanzi alla predetta Direzione (13 dicembre 2007); 3) la terza intitolata «Sorgente Santa Croce S.p.A. - Decreti ingiuntivi - Atto di citazione c/o Ufficio Legale interno».

Ebbene, delle tre pagine di cui si compone tale allegato, la prima è sottoscritta sia dall'Ini che dalla Colella Holding S.r.l., la seconda è sottoscritta solo dall'Ini, la terza non reca alcuna sottoscrizione.

Ciò posto, come correttamente evidenziato da parte attrice, la mancanza di sottoscrizione rende inutilizzabile detto documento.

Nel caso di specie, la seconda pagina dell'allegato 3 non è stata sottoscritta dalla Colella Holding S.r.l. così che non può dirsi che essa vada a completare il contenuto del

 - 15 -



Sentenza n. 19814/2015 pubbl. il 05/10/2015

RG n. 55783/2013

Repert. n. 20656/2015 del 26/10/2015

negozio: d'altra parte, la stessa circostanza che entrambe le parti abbiano sottoscritto la prima pagina del medesimo allegato consente di concludere che, qualora le parti avessero inteso completare il testo negoziale anche con le indicazioni che si rinvencono in detta pagine, esse avrebbero certamente sottoscritto anche tale foglio.

In difetto, non può dirsi che la posizione del dott. Giuseppe Maltese sia stata esclusa dalla garanzia prestata dai cedenti (Ini e Sig. Faroni) in favore della Colella Holding S.r.l. in relazione alla consistenza del patrimonio della Sorgente Santa Croce S.p.A. Né, d'altra parte, sussiste alcun documento dal quale potere dedurre, come invece vorrebbe parte convenuta, che il prezzo della cessione per come fissato nel contratto preliminare era stato ridotto proprio per l'emergere del (possibile) debito della Sorgente Santa Croce S.p.A. nei confronti del proprio ex dirigente: infatti, la scrittura integrativa del 27 novembre 2007 (doc. 4 di parte convenuta), con la quale le parti hanno effettivamente pattuito una riduzione del prezzo nella misura di €. 500.000,00, non fa alcun riferimento alla posizione debitoria in argomento.

Infine, secondo la difesa dell'Ini, la clausola di indennizzo produrrebbe il sorgere del credito di Colella Holding S.r.l. solo nell'eventualità e nella misura in cui questa avesse effettivamente supportato un qualche esborso, cosa nel caso di specie non avvenuta.

Anche tale rilievo non appare fondato, Infatti, per come precedentemente osservato, con le clausole accessorie al contratto di cessione delle partecipazioni sociali, i cedenti si erano impegnati, nei confronti della Colella Holding S.r.l., a garantire che il prezzo della cessione rispecchiasse effettivamente il valore del patrimonio sociale e, quindi, a corrispondere all'acquirente della partecipazione sociale una somma pari all'entità della eventuale sopravvenienza passiva: conseguentemente, la circostanza che l'odierna attrice non abbia subito, a fronte dell'emersione della passività, alcun esborso risulta ininfluenza in questa sede, ove la funzione della clausola è quello di equiparare il prezzo della cessione al valore del patrimonio rappresentato dalle azioni della Sorgente Santa Croce S.p.A.

In definitiva, l'Ini S.p.A. deve essere condannata al pagamento, in favore della Colella Holding S.r.l., di una somma corrispondente al 99,93% dell'importo liquidato dal Tribunale di Avezzano in favore del dott. Giuseppe Maltese con la sentenza n. 49/13 comprensivo degli interessi e della rivalutazione monetaria sino al soddisfo (così come indicate nella medesima sentenza del Tribunale di Avezzano).

5. Parte convenuta, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore della parte attrice, delle spese legali relative al presente giudizio, spese

- 16 -



Sentenza n. 19814/2015 pubbl. il 05/10/2015

RG n. 55783/2013

Repert. n. 20656/2015 del 26/10/2015

che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014) essendo stata svolta l'ultima parte dell'attività defensionale successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa.

p.q.m.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- I) *condanna l'I.N.I. - Istituto Traumatologico Italiano S.p.A. al pagamento, in favore della Colella Holding S.r.l., di una somma corrispondente al 99,93% dell'importo liquidato dal Tribunale di Avezzano in favore del dott. Giuseppe Maltese con la sentenza n. 49/13 comprensivo degli interessi e della rivalutazione monetaria sino al soddisfo;*
- II) *condanna l'I.N.I. - Istituto Traumatologico Italiano S.p.A. alla refusione, in favore di parte attrice, della spese legali del presente giudizio che liquida in complessivi €. 23.537,00, di cui €. 21.387,00 per compensi ed €. 2.150,00 per esborsi oltre iva e cpa come per legge.*

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 15 settembre 2015.

Il Presidente
(dott. Francesco Mannino)

Il Giudice est.
(dott. Guido Romano)

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, il 5 - OTT 2015
IL CANCELLIERE CI
Patrizia Cutillo
P. Cutillo

- 17 -